

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA) E RISCHI DIVERSI (ARD)**

**FVG STRADE S.p.A.  
SCALA DEI CAPPUCINI, n.1  
34131 TRIESTE**

**PARTITA IVA 01133800324**

## DEFINIZIONI

<b>Azienda o Amministrazione o Ente</b>	FVG STRADE S.p.A., Assicurato e Contraente della polizza
<b>Assicurato</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione
<b>Contraente</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione
<b>Attività dell'Azienda</b>	L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture
<b>Società</b>	la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto
<b>Broker</b>	Broker di assicurazione incaricato da FVGS
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	il documento che prova e regola la assicurazione
<b>Franchigia</b>	la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
<b>Scoperto</b>	la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento
<b>Sinistro</b>	l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro
<b>Liquidazione del danno</b>	la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b>	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione

<b>Valore commerciale</b>	il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua prima immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione
<b>Danno totale</b>	il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale
<b>Degrado</b>	il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo
<b>Parti accessorie</b>	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli <i>optionals</i> , e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse
<b>Optionals</b>	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
<b>Eventi socio politici e atti vandalici</b>	i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi
<b>Eventi naturali</b>	le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi
<b>Ricorso terzi</b>	si assicura la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'Incendio o Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non sia in circolazione fino a concorrenza di capitali, interessi e spese di € 300.000,00 per ogni Sinistro

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Durata, impostazione e revisione del contratto

---

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2018 fino alle ore 24:00 del 31.12.2021. È espressamente esclusa la proroga tacita.

### Gestione del contratto

---

La gestione e esecuzione del contratto è affidata al broker incaricato da FVGS, il cui nominativo sarà comunicato alla Società. La percentuale di provvigione a favore del broker posta attualmente a carico della compagnia di assicurazione è pari allo 0,01% dei premi assicurativi; eventuali successive variazioni saranno prontamente rese note all'aggiudicatario.

Anche ai sensi del D.lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° (decimo) giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

### Riferimento alle norme di legge

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

### Rinuncia al diritto di rivalsa

---

Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'Assicurazione*) che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o del conducente assicurato nei casi di:

- a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
- c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

### Beni assicurati

---

I beni su cui insistono le garanzie del presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Azienda, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso. Si precisa che la flotta assicurata prevede e potrà prevedere i mezzi conferiti alla contraente a seguito di leggi e/o delibere regionali, ovvero da altre disposizioni imperative inerenti al servizio pubblico, anche a prescindere dalla formale intestazione della targa alla contraente sul pubblico registro automobilistico.

### Oggetto dell'assicurazione

---

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

- A)** la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia;
  2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
- compresi i risarcimenti di cui agli articoli 149 e 150 del D.lgs. n. 209/2005
- B)** i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD limitatamente ai veicoli indicati nell'elenco allegato contrassegnati dalla **X**:
1. incendio
  2. azione del fulmine
  3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
  4. furto o tentato furto, anche di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
  5. rapina e/o estorsione
  6. atti vandalici e/o eventi socio politici
  7. eventi naturali
  8. rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi.
- C)** il ricorso terzi;
- D)** il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:

- a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura e di chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
- a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
- per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attività di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate;
- per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
- fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità;
- per il "fermo tecnico" dei soli mezzi operativi assicurati temporaneamente inutilizzabili a causa di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per la presente garanzie viene riconosciuto un indennizzo giornaliero di € 100,00 (cento/00) con il limite di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro/anno

**E)** il risarcimento delle spese comunque sostenute dall'Amministrazione, limitatamente ai veicoli indicati nell'elenco allegato contrassegnati dalla **X** alla casella "Kasko" a seguito di:

1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro qualsiasi ostacolo;
3. ribaltamento;
4. uscita di strada.

**F)** L'indennizzo degli infortuni, per morte lesioni e spese mediche, occorsi ai conducenti limitatamente ai veicoli/beni assicurati indicati nell'elenco allegato (eccetto sempre i rimorchi) contrassegnati dalla **X** alla casella "Infortuni" a seguito di qualunque evento di infortunio occorso a causa o durante la circolazione.

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il guidatore subisca in occasione della guida del veicolo di proprietà dell'Azienda contraente e/o alla stessa conferiti in virtù di leggi e/o delibere regionali, ovvero da altre disposizioni imperative inerenti al servizio pubblico, a prescindere dalla formale intestazione della targa alla contraente sul pubblico registro automobilistico.

L'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'assicurato sale a bordo al momento in cui ne è disceso. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che il conducente subisca mentre attende, in caso di fermata del veicolo e anche quando si trovi all'esterno dello stesso, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia. La garanzia si intende altresì valida per gli infortuni che l'assicurato subisca in occasione di soste o di fermate nelle aree di servizio e nei percorsi autostradali anche nelle aree di ristoro, compresi gli infortuni sofferti quando lo stesso si trovi all'esterno del veicolo descritto in polizza.

Garanzia	Capitali pro capite
Caso Morte	€ 103.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 103.000,00

L'indennità viene applicata senza applicazione di franchigia.

Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate, trattandosi di assicurazione su targhe.

Il contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per l'invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. La Società rinuncia, a favore del contraente e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il contraente maggiori pretese a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità civile, l'indennità viene computata nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione, eccetto:

- per le azioni di rivalsa esperite da Enti gestori di assicurazioni sociali;
- per i risarcimenti a titolo di responsabilità civile dovuti dalla Società, laddove la stessa abbia in corso una polizza per la copertura della responsabilità civile terzi.

Per la liquidazione dell'Invalidità Permanente verranno applicate le percentuali previste dalla tabella e relative note contenute nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche ed integrazioni, con rinuncia all'applicazione delle franchigie relative stabilite.

Qualora l'Invalidità Permanente risarcibile a termini di polizza non renda più obiettivamente possibile la prosecuzione del proprio lavoro o vi sia una riduzione permanente della capacità lavorativa generica in misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento), verrà indennizzata con il 100% (cento per cento) della somma assicurata. Se l'assicurato risulta essere mancino le percentuali previste dal presente articolo per l'arto destro varranno per l'arto sinistro.

L'assicurazione copre le conseguenze di sforzi muscolari e tendinei aventi carattere traumatico.

## Estensioni della garanzia

---

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia R.C.A., comprende i danni:

- ◇ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- ◇ carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa anche con mezzi e dispositivi meccanici;
- ◇ causati durante le operazioni di sfalcio dei mezzi assicurati, a braccio sia alzato che abbassato, lungo la sede stradale o in aree contigue alla sede stradale;
- ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;

- ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, durante la circolazione;

e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia A.R.D., i danni:

- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo.

### ■ Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

---

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*) la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di:
  - LETTERA A) euro 7.290.000,00 (settemilioniduecentonovantamila/00) per ogni veicolo/rimorchio;
  - LETTERA C) il sotto- limite specifico per la garanzia ricorso terzi da incendio è di euro 300.000,00 per ogni veicolo/rimorchio;
- b) per i danni di cui alle lettere B) e E) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*), fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori, con i seguenti criteri:
  - ✓ In caso di danno parziale la Società Assicuratrice determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del Grado d'uso.  
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.
  - ✓ In caso di danno totale la Società Assicuratrice determina l'indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% (ottanta per cento) del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro. In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- ✓ in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;
- ✓ in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.

Per le spese di cui alla lettera D) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*), il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di € 2.000,00 (duemila/00) per sinistro.

- c) per gli indennizzi di cui alla lettera F) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*), fino alla concorrenza delle rispettive somme assicurate.

## CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

### Validità territoriale

---

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi Ue e/o dei Paesi per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

### Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

---

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di 1<sup>a</sup> immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Amministrazione ne darà

comunicazione alla Società per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Società si impegna:

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente alla Amministrazione il contrassegno / certificato di assicurazione entro le ore 10:30 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

### **Denuncia dei sinistri – Impegni della Società**

---

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall'Amministrazione, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'ufficio competente in ambito assicurativo di FVG Strade ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli articoli 149 e 150 del D.lgs. n. 209/2005 (*Codice delle Assicurazioni Private*) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*), dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lettere A), B), E) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*), la Società si impegna a fissare l'eventuale perizia entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della denuncia contenente tutte le informazioni concernenti il sinistro. Decorso tale termine, l'Assicurato si intenderà autorizzato a provvedere ai necessari interventi di riparazione, previa acquisizione di dettagliata documentazione fotografica e tenendo a disposizione le parti danneggiate.

### **Gestione delle vertenze dei danni**

---

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*), laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale e/o i periti/tecnici saranno scelti dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso

di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale e/o perito/tecnico da affiancare al legale della Società.

### Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

---

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B), D) e E), dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*) la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

### Franchigia/scoperto

---

In caso di sinistro, la Società provvederà ad indennizzare gli importi dovuti all'Assicurato previa applicazione delle sotto indicate franchigie:

- *RCA*: nessuna franchigia;
- *INCENDIO E FURTO*: scoperto 5% (cinque per cento) dell'importo liquidato, con il minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) per sinistro;
- *EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI*: scoperto 5 % (cinque per cento) dell'importo liquidato, con il minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) per sinistro;
- *DANNI ACCIDENTALI (KASKO)*: scoperto 5% (cinque per cento) dell'importo liquidato, con il minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) per sinistro.

### Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

---

Per le garanzie di cui alle lettere B), D), E) ed F) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*), la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di 3 (tre) periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro di Trieste, ove ha sede l'Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

### Costituzione del premio e regolazione annuale

---

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'articolo 6 (*Oggetto dell'assicurazione*), il premio è costituito dall'applicazione delle tariffe nella forma:

- ✓ *Bonus/Malus* per autovetture, autoveicoli speciali, motocicli, ciclomotori, autocarri, trattori;
- ✓ Tariffa fissa o fissa con *Pejus* per macchine operatrici e rimorchi.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso ‰ (per mille) convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati, per i corrispondenti valori.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'articolo 10 (*Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni*) che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

### Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

---

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra le Compagnie indicate nel contratto, la Compagnia delegataria rappresenta ad ogni effetto le coassicuratrici.

La Compagnia mandante riconosce come validi ed efficaci ed effettuati per conto comune tutti gli atti compiuti dalla Compagnia Mandataria per la gestione del contratto, compresa la previsione di appendici contrattuali, la gestione e la liquidazione dei sinistri. Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese.

Si deroga integralmente a favore del contraente al disposto dell'articolo 1911 Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

### Informativa in corso di contratto

---

#### **Per il ramo RCA:**

Fatta salva l'evoluzione delle classi di merito secondo la disciplina obbligatoria, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali previste dall'articolo 13 dello Schema di Contratto, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

SINISTRI CARD GESTIONARI (al loro di forfait gestionali)								
N. Sinistri Pagati Parziali (N)	Costo Sinistri Pag.Parziali (€)	N. Sinistri Riservati (N)	Costo Sinistri Riservati (€)	N. Sinistri Senza Seguito (N)	N. Sinistri Pagati (N)	Costo Sinistri Pagati (€)	Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (4+6+9) - (N)	Costo Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (5+7+10) - (€)
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

SINISTRI CARD DEBITORI								
N. Sinistri Pagati Parziali (N)	Costo Sinistri Pag.Parziali (€)	N. Sinistri Riservati (N)	Costo Sinistri Riservati (€)	N. Sinistri Senza Seguito (N)	N. Sinistri Pagati (N)	Costo Sinistri Pagati (€)	Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (13+15+18) -(N)	Costo Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (14+16+19) - (€)
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

SINISTRI NO CARD								
N. Sinistri Pagati Parziali (N)	Costo Sinistri Pag.Parziali (€)	N. Sinistri Riservati (N)	Costo Sinistri Riservati (€)	N. Sinistri Senza Seguito (N)	N. Sinistri Pagati (N)	Costo Sinistri Pagati (€)	Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (22+24+27) -(N)	Costo Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (23+25+28) - (€)
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

SINISTRI CONCURSUALI								
N. Sinistri Pagati Parziali (N)	Costo Sinistri Pag.Parziali (€)	N. Sinistri Riservati (N)	Costo Sinistri Riservati (€)	N. Sinistri Senza Seguito (N)	N. Sinistri Pagati (N)	Costo Sinistri Pagati (€)	Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (31+33+36) -(N)	Costo Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (32+34+37) - (€)
(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)

SINISTRI MISTI (con partite CARD e NO CARD) (al loro di forfait gestionali)								
N. Sinistri Pagati Parziali (N)	Costo Sinistri Pag.Parziali (€)	N. Sinistri Riservati (N)	Costo Sinistri Riservati (€)	N. Sinistri Senza Seguito (N)	N. Sinistri Pagati (N)	Costo Sinistri Pagati (€)	Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (40+42+45) -(N)	Costo Sinistri Parzialmente Pagati, Riservati e Pagati (41+43+46) - (€)
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
Capitolato Tecnico Polizza RCA ARD 09_08_2018.docx								

### Per gli altri rami ARD.

Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali previste dall'articolo 13 dello Schema di Contratto, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- gli estremi della Controparte;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) sinistro liquidato, in data [\*] con liquidazione pari ad € [\*];
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € [\*].

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

### **Variazione del rischio**

---

Per variazione del rischio si intende una modifica sostanziale che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, con modalità non previste e non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Per variazione sostanziale si intende, in parziale deroga all'articolo 1898 del Codice Civile eventuali nuove competenze e nuove funzioni mai prima svolte dalla contraente e non contemplate dalla descrizione del rischio assicurato.

È, comunque, onere dell'assicuratore dimostrare la variazione sostanziale del rischio. I termini di recesso ex art 1898 c.c. sono interamente abrogati e sostituiti dalla disciplina del presente articolo.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

## ■ Dichiarazioni inesatte e reticenze

---

La compagnia presta la garanzia e determina il premio sulla base della scheda mezzi e dai relativi libretti di circolazione fornita dal contraente, nonché sulla base degli attestati di rischio risultanti dalla banca dati elettronica sotto il controllo e la tutela dell'IVASS in base al regolamento IVASS n. 9/2015.

Pertanto non si applicano al presente contratto le disposizioni di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

## ■ Disposizione finale

---

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (*se esistente*).

(Facsimile riepilogativo del premio complessivo di polizza, da riportare a cura della società aggiudicataria, nel frontespizio del contratto, a seguito aggiudicazione)

## CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

---

Premio imponibile complessivo R.C. A	Euro [*] <sup>i</sup>
Imposte R.C.A.	Euro [*]
Importo per S. S. N.	Euro [*]
<hr/>	
Premio imponibile complessivo A.R.D	Euro [*]
Imposte A.R.D	Euro [*]

Premio complessivo lordo Euro [\*]

Il premio complessivo viene calcolato sull' Elenco dei veicoli assicurati come da allegato foglio excel denominato SCHEDA MEZZI F.V.G. STRADE S.p.A. che costituisce parte integrante della presente polizza

---

<sup>i</sup> Vedasi scheda offerta economica